

43 Atto di notorietà

REPUBBLICA ITALIANA
.....⁽¹⁾

N. ruolo n.c.
N. Cron.
N. Reg. Provv.
(oppure)
N. Repertorio
N. Raccolta

ATTO DI NOTORIETÀ

L'anno duemila e questo di del mese di nell'Ufficio
.....⁽²⁾

allo scopo di porre in essere mediante attestazione giudiziale/notarile⁽³⁾ la verità di quanto andrà qui appresso a specificarsi;

a richiesta di

avanti al⁽⁴⁾,, sono personalmente comparsi i testimoni⁽⁵⁾ appresso generalizzati a ciascuno dei quali è stata fatta seria ammonizione sull'importanza religiosa e morale del giuramento che devono prestare e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, prestando uno dopo l'altro il giuramento, pronunciando le parole:

“Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”⁽⁶⁾.

Interrogati sulle loro generalità, hanno risposto di essere:

1. -⁽⁷⁾, nat... a il, residente in, di professione, arte o mestiere:⁽⁷⁾, di cittadinanza
2. -, nat... a il, residente in, di professione, arte o mestiere:⁽⁷⁾, di cittadinanza
3. -, nat... a il, residente in, di professione, arte o mestiere:⁽⁷⁾, di cittadinanza
4. -, nat... a il, residente in, di professione, arte o mestiere:⁽⁸⁾, di cittadinanza

⁽¹⁾ Indicare l'ufficio giudiziario, oppure il notaio che lo riceva. Nell'ipotesi di atto ricevuto da notaio, si omettano i riferimenti di cancelleria, sostituendoli con quelli di repertorio e raccolta.

⁽²⁾ Indicare l'ufficio giudiziario, oppure il notaio che lo riceva.

⁽³⁾ Depennare l'ipotesi che non ricorra.

⁽⁴⁾ A seconda dei casi indicare, “*giudice*”, “*giudice di pace*”, “*cancelliere delegato dal a norma dell'art. 8 legge 23 marzo 1956, n. 182*”, “*notaio*”.

⁽⁵⁾ Nell'eventualità che l'atto di notorietà sia destinato ad essere prodotto ai fini di prova, in sede giurisdizionale, di diritti sussistenti sulla base dell'istituto dell'immemoriale, i testimoni devono essere ultracinquantenni e dichiarare, oltre che quanto a propria diretta conoscenza, di avere conoscenza che anche i loro genitori avevano chiara conoscenza di quanto oggetto, e dichiarato, nell'atto di notorietà.

⁽⁶⁾ La formula originaria era: “*consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità*” (art. 251, comma 2 c.p.c.), disposizione che è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 117 del 10 ottobre 1979 nella parte in cui dopo le parole «*il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa...*» e dopo le parole «*consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio...*» non è contenuto l'inciso «*se credente*». Lo stesso comma è stato dichiarato, successivamente, costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sent. n. 149 del 5 maggio 1995: a) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore «*ammonisce il testimone sull'importanza religiosa, se credente, e morale del giuramento e sulle*», anziché stabilire che il giudice istruttore «*avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e delle*»; b) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore «*legge la formula: «Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità», anziché stabilire che il giudice istruttore «lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza»; c) nella parte in cui prevede: «Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: «lo giuro». Ne consegue che il comma 2 va letto come segue: «Il giudice istruttore avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false e reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”».*

⁽⁷⁾ Indicare il nome ed il cognome.

Dopo di ché gli stessi, sotto il vincolo del prestato giuramento, hanno reso concordemente, la seguente

DICHIARAZIONE

È vero, pubblico, notorio ed a nostra personale conoscenza⁽⁸⁾ che:

.....
.....
.....

Letto, confermato e sottoscritto.

Il richiedente

Il testimone

Il testimone

Il testimone

Il testimone

.....⁽¹⁰⁾

Per copia conforme.

.....,

.....⁽¹¹⁾

⁽⁸⁾ Di norma i testimoni sono *due* (art. 30, comma 1 legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.; nei casi di cui allo scambio di note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d'America, fatto a Roma il 29 luglio ed il 18 agosto 1964 (dall'Italia, ratificato con legge 13 ottobre 1965, n. 1195) e di cui allo scambio di lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Australia sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendano contrarre matrimonio in Italia, effettuato a Roma il 10 febbraio e l'11 aprile 2000 (dall'Italia, ratificato con legge 27 settembre 2002, n. 233) i testimoni devono essere *quattro*.

⁽⁹⁾ Nell'eventualità che l'atto di notorietà sia destinato ad essere prodotto ai fini di prova, in sede giurisdizionale, di diritti sussistenti sulla base dell'istituto dell'immemoriale, dovrà indicarsi altresì: “, *nonché della pari conoscenza che è nota essere stata propria anche dei genitori*”.

⁽¹⁰⁾ Indicare l'autorità ricevente, a seconda dei casi (il giudice, il giudice di pace, il cancelliere delegato ai sensi dell'art. 8 legge 23 marzo 1956, n. 182, il notaio).

⁽¹¹⁾ Indicare l'autorità ricevente, a seconda dei casi (il giudice, il giudice di pace, il cancelliere delegato ai sensi dell'art. 8 legge 23 marzo 1956, n. 182, il notaio) e che ne rilascia la copia autentica.

